SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1962

(70ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 15 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » **(2210)** (*D'inizativa dei deputati Vidali ed altri e Riz ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 840, 841
FIORE 840
VALSECCHI, *relatore* 841

« Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione » **(2246)** (*D'iniziativa del senatore Grava*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 841, 842, 843
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 842, 843
SIMONUCCI 842
VARALDO, *relatore* 841

« Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri" » **(2262)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 843, 844, 845
BITOSSI 844, 845
PEZZINI 843
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 844, 845
VARALDO 845
ZANE, *relatore* 843, 845

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE 841
SIMONUCCI 841

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Moltisanti, Monaldi, Negri, Pezzini, Sibille, Simonucci, Valsecchi, Varaldo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, la senatrice Giuseppina Palumbo è sostituita dal senatore Alberti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

B O C C A S S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vidali ed altri e Riz ed altri: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 15 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » (2210) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Vidali, Beltrame, Marchesi, Franco Raffaele; Riz, Ebner e Mitterdorfer: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 15 maggio 1915 al 1° luglio 1920 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il Presidente della Commissione finanze e tesoro mi ha inviato ieri la seguente lettera:

« Onorevole Presidente, poichè la Commissione finanze e tesoro non ha ancora esaurito l'esame in sede consultiva del disegno di legge: "Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 15 maggio 1915 al 1° luglio 1920" (2210), La prego voler accordare, per la trasmissione del parere, una proroga di dieci giorni a decorrere da oggi, ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento del Senato.

Con i più cordiali saluti, firmato Bertone ».

In seguito a tale richiesta, la discussione dev'essere rinviata ad altra seduta.

F I O R E . Vorrei chiedere al relatore, senatore Valsecchi, approfittando del tempo che ci resta prima della discussione del provvedimento, di voler tenere conto della seguente mia osservazione.

Come è noto, all'epoca in cui i disegni di legge di cui trattasi (approvati in seguito in un testo unificato) vennero presentati alla Camera dei deputati, non era stata ancora discussa, nè tanto meno approvata, la legge contenente disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, n. 1338 del 12 agosto 1962; nel testo dei predetti disegni di legge, pertanto, era previsto che agli assicurati e pensionati dei territori già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, per il periodo di servizio militare prestato nelle forze armate austriache, fossero estesi i benefici contenuti nell'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Ora è necessario tenere presente che il contributo figurativo settimanale a favore di coloro che fossero andati in pensione prima del 1952, relativamente al periodo di servizio militare prestato nelle forze armate italiane dal 1915 al 1920, che in base al citato articolo 136 ammontava a lire 1,35, con la predetta legge 12 agosto 1962, n. 1338 è stato portato a lire 6; l'articolo 3 di tale legge, infatti, recita: « Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-1919 viene conteggiato nella misura di lire 6 settimanali, come previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, anche se la pensione sia stata liquidata precedentemente a tale legge ».

È evidente, pertanto, che se si vuole riconoscere ai fini previdenziali il servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 15 maggio 1915 al 1° luglio 1920, estendendo i benefici finora previsti per il servizio militare prestato nello stesso periodo nelle forze armate italiane, è necessario provvedervi al modo stabilito dalle nuove disposizioni.

Al fine, pertanto, di evitare nuove discriminazioni e sperequazioni tra cittadini italiani ed altri cittadini italiani, riterrei opportuno — piuttosto che apportare un emendamento al testo attuale del disegno di legge, che comporterebbe un ritorno del

provvedimento alla Camera — che venisse fatta una dichiarazione da parte del Governo, in base alla quale risulti evidente che i benefici di cui trattasi debbono essere intesi nel senso previsto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338.

V A L S E C C H I , *relatore.* Il presente disegno di legge dovrà comunque essere emendato e, quindi, tornare alla Camera dei deputati, in quanto, a meno che non si tratti di un errore di stampa, porta una data errata. Nel corso della discussione, pertanto, sarà senz'altro possibile tenere conto delle osservazioni testè fatte dal senatore Fiore.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Sull'ordine dei lavori

S I M O N U C C I . Chiedo che sia iscritto all'ordine del giorno di una prossima seduta il disegno di legge di iniziativa mia e di altri senatori: « Modificazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per il riconoscimento a tutti gli assicurati, o ai loro superstiti, anche ai fini del diritto alla pensione, dei periodi compresi fra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 durante i quali hanno prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo di pubblica sicurezza » (1981).

Dal momento che il servizio militare viene riconosciuto ai fini del diritto alla pensione a coloro che lo hanno prestato nell'esercito austro-ungarico, ritengo che tale servizio debba essere riconosciuto anche per coloro che lo hanno prestato nell'esercito italiano nel periodo dal 1940 al 1946.

P R E S I D E N T E . Assicuro il senatore Simonucci che terrò conto della sua richiesta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Grava: « Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione » (2246)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di mia iniziativa: « Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è sostituito come segue:

« Il primo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

" La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un Comitato composto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente della stessa Commissione, da tre membri scelti tra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta. I componenti del Comitato, nel caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri — effettivi o supplenti — della Commissione centrale appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione " ».

V A R A L D O , *relatore.* Onorevoli colleghi, l'articolo unico del presente disegno di legge ha lo scopo di modificare la composizione del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, successivamente modificato

con l'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285.

La nuova modificazione si rende necessaria in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento giuridico, ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 1577, di una terza associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, accanto alle due associazioni preesistenti.

Infatti, essendo previsti nel Comitato centrale solo due rappresentanti del movimento cooperativo, si avrebbe l'inconveniente di dover escludere dal Comitato stesso gli esponenti di una delle tre associazioni nazionali ora riconosciute.

Il senatore Grava, pertanto, ha ritenuto opportuno col presente disegno di legge elevare il numero dei componenti del Comitato da 5 a 7, aumentandosi di una unità, rispettivamente, i rappresentanti del movimento cooperativo e quelli ministeriali.

L'aumento di questi ultimi si è reso necessario sia per mantenere in numero dispari i componenti del Comitato, sia per includere nel Comitato stesso almeno tre rappresentanti dei Ministeri maggiormente interessati al settore in questione.

Mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma ritengo opportuno, sotto l'aspetto formale, apportare al testo attuale alcuni ritocchi.

Rifacendomi, pertanto, allo stesso titolo del disegno di legge, proporrei di sostituire l'intero articolo unico col seguente:

« Il Comitato centrale della cooperazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è composto:

1) dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative;

2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285;

3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.

I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri — effettivi o supplenti — della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione ».

P R E S I D E N T E . Faccio presente al senatore Varaldo che il presente disegno di legge è stato da me elaborato con la collaborazione dei membri della Commissione centrale per le cooperative; non riterrei necessario, pertanto, apportare modificazioni al testo presentato, anche in considerazione del carattere di urgenza che il provvedimento riveste. Non è possibile, infatti, allo stato attuale delle cose, tenere alcuna riunione del Comitato fino a che non vi sia compreso anche il rappresentante della terza associazione riconosciuta.

Tuttavia, trattandosi di una modifica soltanto formale e non sostanziale, non ho nulla in contrario a che sia approvata.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo e favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione. Si dichiara, inoltre, d'accordo col relatore sulla nuova formulazione dell'articolo unico.

S I M O N U C C I . A nome del Gruppo al quale appartengo, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

Desidero, pero, prendere occasione dalla presente discussione per riproporre all'attenzione del Governo, del Ministro del lavoro e della stessa Commissione centrale per le cooperative un problema, del quale ripetutamente ho avuto modo di occuparmi, e che deve trovare una rapida soluzione. Gli onorevoli colleghi, e meglio ancora coloro che si occupano della cooperazione, ben sanno che l'attuale legislazione in materia è antiquata e non più adeguata alle moderne esigenze del movimento coopera-

tivo e dello sviluppo economico e sociale del Paese. La legislazione suddetta, pertanto, richiede un aggiornamento e un coordinamento che favorisca e non ostacoli il movimento cooperativo in Italia.

A tal fine ritengo opportuno presentare il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione permanente del Senato, nel corso della discussione sul disegno di legge n. 2246, concernente la modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione,

rilevato che la vigente legislazione in materia di cooperazione esige una revisione generale, per essere adeguata all'attuale sviluppo del movimento cooperativistico, il quale dev'essere sempre maggiormente inserito nella vita economica e sociale del Paese,

invita il Governo, il Ministro del lavoro e la Commissione centrale per le cooperative ad elaborare, con la massima urgenza, uno schema di codice della cooperazione che raccolga, aggiorni e coordini tutta la legislazione sulla materia ».

P R E S I D E N T E . Desidero a questo proposito ricordare al senatore Simonucci che la prima elaborazione di un codice della cooperazione risale al 1909: due o tre anni fa, se ben ricordo, furono date assicurazioni che tale codice sarebbe stato aggiornato. Al momento attuale, tuttavia, ci troviamo ancora nelle stesse condizioni di prima.

Pertanto, pur dichiarandomi favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Simonucci, debbo dire sinceramente che non è molto probabile che tale nuovo codice possa essere portato a compimento in breve termine. Quanto ha affermato il senatore Simonucci è assolutamente esatto, ma, divisa come è oggi la cooperazione, credo — ripeto — che non sia possibile fare molto per giungere al più presto alla soluzione di questo annoso problema.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Simonucci.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico presentato dal senatore Varaldo.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Simonucci.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: " Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri " » (2262) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: " Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri " », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N E , *relatore.* Prego la Commissione di volermi consentire di svolgere in altra seduta la mia relazione, dovendo io approfondire maggiormente qualche punto del provvedimento. Si tratta, in sostanza, di redigere talune proposte, tendenti a perfezionare il disegno di legge nei punti che suscitano qualche perplessità.

P E Z Z I N I . Se il relatore ritiene di dover raccogliere ulteriori elementi, nulla da eccepire sulla sua richiesta di rinvio della discussione; tuttavia preferirei che oggi venisse svolta una brevissima relazione introduttiva, di carattere generale, allo scopo di consentire ad ognuno di noi di fornire al relatore osservazioni e rilievi, dei quali poi egli potrebbe tenere conto, effettuando così un lavoro più organico.

Z A N E , *relatore.* Non ha alcuna difficoltà ad accogliere il suggerimento del se-

natore Pezzini, solo chiederei di poter svolgere domani la relazione introduttiva.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se gli onorevoli colleghi me lo consentono — e il collega relatore non ritenga queste mie parole come un'indebita, prematura interferenza — vorrei pregare il senatore Zane di dedicare particolare attenzione a due punti del provvedimento che, a parere del Ministero, anzichè giovare alle lavoratrici, come noi desideriamo, potrebbero apportare loro conseguenze dannose, certamente non volute nè da noi nè dalla nuova legge, che tutti quanti auspichiamo possa essere approvata al più presto.

Il primo dei due punti si trova nell'articolo 1, dove la Camera dei deputati ha introdotto un'innovazione molto importante al testo governativo. Alla presunzione che il licenziamento avvenuto entro un anno dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, seguìta da celebrazione, sia stato disposto per causa di matrimonio, salvo che il datore di lavoro dimostri l'esistenza di un giusto motivo, si è sostituita la formula fissante tassativamente i casi in cui si può addivenire al licenziamento, rifacendo si alla legge 26 agosto 1950, n. 860. Secondo il Ministero del lavoro sarebbe più opportuno, e anche più vantaggioso per la tutela delle lavoratrici, lasciare alla completa discrezionalità del giudice l'individuazione dei casi in cui il licenziamento non era giustamente motivato. Ciò in quanto — a parere del Ministero — questo che chiamerei estremismo rigoroso dal punto di vista casistico si potrebbe convertire in danno non solo per le lavoratrici ma anche per altri lavoratori. Infatti, nella ipotesi, per esempio, che il datore di lavoro sia costretto, a seguito di vicende economiche o comunque per concrete necessità dell'azienda, a ridurre il personale, non potrebbe licenziare una donna la quale si trovi in quelle determinate condizioni previste dalla nuova legge, ed allora, al posto di quella donna — per la quale automaticamente si determinerebbe un ingiusto stato di privilegio — il datore di lavoro sarebbe costretto a licenziare un padre di famiglia o comunque un altro lavoratore. Mi sembra ingiusto precostituire una situazione di privilegio a favore di determinati lavoratori che, ovviamente, si andrebbe a ripercuotere a danno di altri lavoratori, che invece debbono essere tutelati, così come debbono esserlo, entro i giusti limiti, le donne lavoratrici. E questa ritengo sia una sola delle conseguenze che la modificazione apportata al testo dell'articolo 1 potrebbe determinare.

L'altro punto sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore è costituito dall'articolo 3, la cui norma stabilisce che le dimissioni presentate dalla lavoratrice possano essere impugnate dall'interessata entro tre mesi davanti agli Uffici provinciali del lavoro. Io mi domando: a che serve tale norma? A che si mira prevedendo la possibilità d'impugnare le dimissioni avanti agli Uffici provinciali del lavoro? Forse l'Ufficio provinciale del lavoro deve intervenire a dichiarare illegittimo il licenziamento? Se è così, allora si deve subito osservare che un atto simile costituisce funzione giurisdizionale, che non può assolutamente essere affidata ad un organo amministrativo, il quale non dispone di alcuna capacità per accertare e decidere in materia.

Questi due punti sono veramente meritevoli di approfondita meditazione e sarò grato al relatore se vorrà particolarmente esaminarli.

B I T O S S I . Non intendo entrare nel merito del primo punto trattato dall'onorevole Sottosegretario, poichè mi riservo di esaminarlo alla luce della sua impostazione. Viceversa, per quanto attiene all'articolo 3, sono perfettamente d'accordo che si tratta di una norma di cui non si riesce a comprendere l'essenza. Tuttavia, a parte la forma in cui è redatta, è evidente che essa presuppone l'esistenza di una realtà di fatto: in pratica, in alcune aziende, quando si assumono delle donne, si fa loro immediatamente firmare una lettera di dimissioni.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un documento non valido.

B I T O S S I . Lo so che non sarebbe valido, ma in pratica, quando poi il datore di lavoro vuol licenziare quella lavoratrice, non fa altro che apporre la data sulla lettera di dimissioni e l'atto diventa valido.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si può escogitare una norma più appropriata per evitare tale pericolo.

B I T O S S I . Comunque è evidente che occorre concedere alla lavoratrice la possibilità di impugnare le dimissioni, magari portando anche dei testimoni, per dimostrare che esse furono di fatto rilasciate all'atto dell'assunzione. Riconosco comunque che il concetto è male espresso nell'articolo 3.

V A R A L D O . Non è bello inserire in una legge una norma come quella dell'articolo 3.

B I T O S S I . D'accordo, si tratta di una norma strana, che non si presta a facile comprensione, ma che tuttavia ha i suoi precisi presupposti di fatto. Non è un segreto che le assunzioni delle donne avvengono oggi col sistema da me illustrato. Si tratta di una realtà concreta, che non si può ignorare. E per evitare ritardi, sarà opportuno studiare una formulazione su cui siano d'accordo anche i colleghi della Camera dei deputati.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non faccio una questione di principio; ritengo solo che la formulazione dell'articolo 3 sia infelice. Indubbiamente il fenomeno denunciato esiste: solo occorre combatterlo in modo più appropriato. Per quanto riguarda l'eventualità di ritardi a causa di possibili modifiche, il Governo fa presente che di fronte al pericolo di un rinvio *sine die* ritirerebbe ogni obiezione, perchè noi vogliamo tutelare e non danneggiare le lavoratrici.

Z A N E , *relatore.* Io ho chiesto soltanto un brevissimo rinvio della discussione: domani stesso sarò in grado di svolgere una relazione preliminare.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari